

**OGGETTO: REVISIONE DEL MODULO GESTORIO DI BEA GESTIONI E NUOVO ASSETTO SOCIETARIO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati:

- gli articoli 13, 30 e 42, comma 2, lettera *e*) e 112 e ss. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 34, commi 20 e 21 del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012;
- il D.Lgs. 03.06.2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm..ii.;
- la normativa comunitaria e il D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- il vigente Statuto comunale;
- il Decreto 13.02.2014 “*Criteri ambientali minimi per Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;
- gli articoli 14 e ss. e l'articolo 33-bis della L.R. Lombardia n. 26/2003;
- la Legge 27.12.2017 che, all'articolo 1, comma 527, attribuisce alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) compiti di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati
- il D.Lgs. 4.07.2014 n. 102 che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e attribuisce alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) poteri di regolazione ed enforcement nel settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico;

Premesso che:

- il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 costituisce attività di pubblico interesse;
- Regione Lombardia ha adottato modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali come previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 26/2003 assegna ai Comuni le funzioni di organizzazione e affidamento del servizio di gestione rifiuti e prevede che l'erogazione dei servizi sia affidata a imprenditori o a Società, in qualunque forma costituite, scelti con procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza;
- non essendo stati definiti gli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per la gestione dei rifiuti urbani e istituito o designati i relativi enti di governo e non gravando quindi sul Comune di Limbiate l'obbligo di esercizio in forma associata della funzione relativa alla gestione dei rifiuti urbani, la citata L.R. n. 26/03, all'articolo 15, riconosce la competenza del Comune stesso a procedere in autonomia con l'affidamento de quo;
- l'art. 33-bis della L.R. n. 26/2003 prevede espressamente che il teleriscaldamento sia considerato tra i servizi locali di interesse generale; la citata normativa regionale stabilisce che per teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo;

- secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, TAR Lombardia, I, sentenza 9 maggio 2014, n. 1217; Tar Piemonte, I, sentenza 27 novembre 2018, n. 1274) il servizio di teleriscaldamento può ricondursi ai servizi pubblici locali “facoltativi” di cui all’art. 112 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli enti locali possono, dunque, scegliere di qualificare come servizio pubblico locale un servizio di teleriscaldamento efficiente e accessibile da parte dei cittadini;
- allo stato attuale, le forme oggi consentite per l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono quelle di seguito elencate:
  - a) *gara di evidenza pubblica* secondo la disciplina contenuta nel D.lgs. 50/2016;
  - b) *società mista* mediante selezione con “*gara a doppio oggetto*” del socio privato operativo, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 17, comma 1, del D.lgs. 175/2016;
  - c) gestione secondo il modello *in house providing*, qualora ricorrono i presupposti di cui agli articoli 5 e 192 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- l’Assemblea dei Soci di BEA, nella seduta del 15.12.2020, ha deliberato all’unanimità:
  1. di autorizzare il Presidente ad indire una procedura a pubblica evidenza ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. (c.d. TUSP) e, per quanto sarà richiamato negli atti atti della procedura da avviarsi, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), che consenta di selezionare l’interlocutore più idoneo, tra quelli che hanno presentato una manifestazione di interesse reputata valida ed ammissibile rispetto alle condizioni espresse nell’Avviso pubblicato e alle condizioni che verranno indicate nella Lettera di Invito, al fine di far ottenere ai Soci e, per essi, ai loro cittadini, migliori servizi integrati e assicurare, in prospettiva, l’adozione del modello *in house providing* per BEA Gestioni;
  2. di autorizzare il Presidente, conferendo al medesimo ogni più ampio potere sull’intera procedura, affinché l’Assemblea dei Soci, previa consultazione dei rispettivi Organi collegiali (Consigli comunali e provinciale), possa procedere successivamente a deliberare in merito:
    - i. al riacquisto delle quote del capitale sociale di BEA Gestioni S.p.A. attualmente detenute dal socio privato COMEF S.r.l. in virtù della gara a doppio oggetto aggiudicata in data 10.07.2014 e, se possibile, all’acquisizione del bene (turbina) oggetto della convenzione in essere con il predetto socio privato;
    - ii. alla vendita delle azioni di BEA Gestioni S.p.A. detenute da BEA S.p.A.
    - iii. all’acquisizione di partecipazioni azionarie nella società di raccolta (e spazzamento) aggiudicataria della procedura a pubblica evidenza;
    - iv. alla trasformazione di BEA Gestioni in società *in house*, qualora ne ricorrono i presupposti, realizzando così compiutamente il mandato in tal senso ricevuto dall’Assemblea dei Soci;
    - v. alla predisposizione di ogni utile atto relativo in modo che la procedura possa essere perfezionata in ogni sua parte con il concorso di tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente.
  - la delibera assembleare del 15 dicembre 2020 sopra citata è stata assunta all’esito di un articolato iter amministrativo, le cui linee essenziali vengono di seguito riportate:
    - i. nel corso dell’assemblea della Società B.E.A. S.p.A. Brianza Energia Ambiente S.p.A., Società a capitale interamente pubblico e partecipata dal Comune di Limbiate con quota di 11,25%, tenutasi il giorno 19 marzo 2018, veniva stabilito di affidare al Presidente di detta Società “...l’incarico di continuare ad espletare ogni utile attività, in accordo con i diversi Enti locali e operatori coinvolti, affinché, qualora emergano ulteriori proposte o iniziative indirizzate a garantire forme di aggregazione tra diversi gestori dei servizi pubblici operanti nell’ambito di riferimento, B.E.A. S.p.A. possa discutere e negoziare eventuali revisioni del modello organizzativo di gestione dei servizi pubblici attualmente in essere, prima della formale indizione della gara [ai sensi dell’art. 5, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016,

- avente ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto, per una durata di dieci anni, da parte di un socio privato, di una quota del capitale sociale di Bea Gestioni S.p.A. pari complessivamente al 30%, con contestuale affidamento al socio privato, fintanto che perduri la sua qualità di socio del contratto di appalto avente ad oggetto lo svolgimento di specifici compiti operativi, n.d.r.], provvedendo, se del caso, alla convocazione di apposita Assemblea dei Soci per la discussione e la valutazione delle eventuali nuove iniziative individuate”;
- ii. nell'espletamento dell'incarico conferito, il Presidente di B.E.A. S.p.A. ha avviato una interlocuzione con diverse società pubbliche al fine di individuare dei moduli più efficienti di gestione integrata dei segmenti della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dando evidenza di dette interlocuzioni ai Comuni soci;
- iii. l'assemblea dei Soci di BEA S.p.A. tenutasi il giorno 13 maggio 2019 ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con “*il preciso mandato di arrivare ad una aggregazione con le altre Società pubbliche che si occupano del ciclo integrato dei rifiuti, onde dare ai cittadini il miglior servizio al minor prezzo, indipendentemente da quello che Regione Lombardia deciderà in merito agli Ambiti Territoriali Ottimali, di perseguire ogni utile iniziativa per raggiungere tale risultato e di procedere ad una revisione complessiva della struttura*”;
- iv. l'assemblea dei Soci di BEA S.p.A. tenutasi il giorno 31 luglio 2020 ha preso atto della sottoscrizione di BEA S.p.A. dell’“*Accordo di rete che riunisce dieci delle principali Società pubbliche della Regione che si occupano di igiene ambientale*”, il quale risulta “*una grossa opportunità di integrazione tra Società pubbliche che fanno solo servizi di raccolta e Società pubbliche che dispongono di impianti di trattamento*” allo scopo di “*poter mettere a fattor comune quanto imparato, trovare magari soluzioni nuove e poter arrivare ad uno scambio di servizi che favorisca i soci [...] volendo realizzare il modello organizzativo in-house [...]*”;
- v. sempre nell'Assemblea del 31 luglio 2020 i Soci di BEA S.p.A. hanno altresì preso atto della Relazione del Presidente in cui veniva presentato il lavoro continuo di ricerca di aggregazioni, come da precedenti mandati dell'Assemblea, e si precisava che “[...] si sono verificate una serie di possibilità aggregative che port[erebbero, n.d.r.] alla gestione del servizio secondo la modalità in house, di fatto gradita ai soci e al territorio in generale”;
- al fine di verificare in ultima analisi la percorribilità di ulteriori possibilità aggregative, prima di dare corso alla gara a doppio oggetto, BEA S.p.A. ha quindi pubblicato, in data 4 novembre 2020, un avviso finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di interesse nei confronti di enti territoriali e/o Società a partecipazione pubblica totalitaria, finalizzata alla verifica della sussistenza dei presupposti per la possibile strutturazione di un modello di gestione c.d. *in house providing* dell'intero ciclo integrato dei rifiuti (raccolta e smaltimento, come in più occasioni richiesto dai Comuni Soci), attraverso l'acquisizione di un nuovo Socio pubblico;
  - sulla base delle manifestazioni di interesse, ritenute valide ed ammissibili, pervenute in risposta all'Avviso di cui si è detto al precedente punto, e a quanto deliberato dai soci di BEA S.p.A. nell'Assemblea del 15.12.2020, BEA S.p.A. ha avviato una procedura, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
  - in esito alla predetta procedura, cui ha partecipato un solo concorrente, è risultata conforme a quanto richiesto l'offerta presentata dall'unico concorrente partecipante, società SERVIZI COMUNALI S.P.A. con sede in (24067) Sarnico (BG), Via Suardo, n. 14/A (C.F. e P.IVA 02546290160), in favore della quale è stata proposta l'aggiudicazione in data 27.01.2021. Dall'Offerta presentata dalla predetta SERVIZI COMUNALI S.P.A. risulta che la stessa si è impegnata alla cessione di n. 100 azioni, pari al 10% del capitale sociale, al prezzo di Euro 120,00 per azione, della società SERVIZI COMUNALI MILANO MONZA BRIANZA S.P.A. (C.F. 11557110969) con sede in Limbiate (MI), a socio unico, interamente controllata

da SERVIZI COMUNALI S.P.A.;

- la società SERVIZI COMUNALI S.P.A., è una società *in house* interamente partecipata da 108 Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano e dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi che gestisce il servizio di igiene ambientale presso i propri Soci e controllante interamente la società Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A. con sede in Limbiate (MI)
- sempre in esito alla procedura a pubblica evidenza di cui si detto sopra, BEA S.p.A. ha accertato che saranno possibili:
  - la vendita da parte di BEA S.p.A. del 10% delle azioni, di tipo “correlato”, della società BEA Gestioni S.p.A., al prezzo di Euro 12.100,00 (*dodicimilacento/00*) risultante dall’offerta economica dell’Aggiudicatario interessato per sé o per Società a partecipazione pubblica totalitaria da esso controllata;
  - il conferimento da parte dell’Aggiudicatario al termovalorizzatore di Desio gestito dal BEA Gestioni S.p.A. di rifiuti identificati con i codici EER 200301, 200307 e 191212 per dieci anni dalla data indicata nel contratto di servizio nella quantità e nel prezzo indicati nell’offerta economica, e ciò allo specifico fine di assicurare da parte di BEA Gestioni il rispetto del limite minimo dell’80% di fatturato svolto per conto dei soci;
  - l’acquisto da parte di BEA S.p.A. di azioni o quote, fino ad un massimo del 10% dell’Aggiudicatario o di una Società da questi controllata, al prezzo di Euro 120,00 (*centoventi/00*) per azione indicato nell’offerta economica, cessione finalizzata all’affidamento del servizio di igiene urbana;
  - l’esecuzione, attraverso l’integrazione con l’Aggiudicatario o Società da questi controllata, del servizio di raccolta e spazzamento nei Comuni che affideranno il servizio a BEA Gestioni S.p.A.;

Evidenziato che:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- il citato Decreto Legislativo inoltre prevede (art. 200), per la gestione dei rifiuti urbani, il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- la Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 introduce i principi di “*autosufficienza e prossimità*” nella gestione dei rifiuti;
- detti principi sono recepiti nella normativa nazionale dal D.Lgs 205/2010 che ha inserito l’articolo 182 bis nel già citato D.Lgs. n. 152/2006;
- l’art. 3 bis del decreto legge 138/2011, convertito con l’art. 25 della Legge 27/2012, stabilisce che lo svolgimento dei servizi pubblici locali deve essere organizzato in ambiti ottimali in modo da “*consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio*”;
- Regione Lombardia, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 200 del codice dell’ambiente ha deciso di adottare un modello alternativo, in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, procedendo alla predisposizione di “*un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente*”, mantenendo in capo ai Comuni le scelte in merito all’organizzazione dei servizi;
- il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 di Regione Lombardia, adottato con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014, in attuazione dell’Atto di Indirizzi adottato con D.C.R. 8 novembre 2011 n. IX/0280, persegue la razionalizzazione della programmazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale, introducendo il concetto di “*rete*” impiantistica per lo smaltimento regionale;

- l'art. 20 del D.Lgs 175/2016 prevede la redazione di piani di razionalizzazione periodici delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, ove ne ricorrono le condizioni. Detti piani possono prevedere anche “*l'assegnazione, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate*”;
- la Legge 205/2017, all'art. 1 comma 527, stabilisce che scopo di ARERA è migliorare il sistema di regolazione dei rifiuti onde consentire “*adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale*”;
- i concetti sopra esposti impongono agli Enti locali di perseguire l'obiettivo di una razionalizzazione del ciclo dei rifiuti attraverso una integrazione orizzontale (ambiti territoriali che garantiscono sempre meglio i principi di economicità ed efficienza) e una integrazione verticale (integrazione tra soggetti che svolgono segmenti separati della gestione dei rifiuti, quali la raccolta e spazzamento e lo smaltimento e/o recupero);
- il D.lgs. n. 102/2014, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica, definisce rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento) qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- il sopra citato decreto legislativo ha attribuito alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) poteri di regolazione ed enforcement nel settore del teleriscaldamento;
- ARERA ha esercitato tali poteri attraverso l'adozione di una serie di atti regolatori e di controllo, tra i quali meritano di essere richiamati:
  - o la Delibera 29 gennaio 2015 19/2015/R/Tlr, recante integrazione dell'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione e controllo nel settore teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico;
  - o la Delibera 18 gennaio 2018 24/2018/T7Tlr, recante la regolazione in materia di criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento e di modalità per l'esercizio da parte dell'utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete di telecalore per il periodo di regolamentazione 1 giugno 2018 - dicembre 2020, come modificata dalla deliberazione 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr, dalla deliberazione 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr e dalla deliberazione 25 giugno 2019, 278/2019/R/tlr che hanno portato alla elaborazione del Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1° giugno 2018 –31 dicembre 2021(TUAR);
- il citato D.Lgs. n. 102/2014, all'art. 2 lett. tt), prevede anche la definizione di “teleriscaldamento efficiente”, in quanto finalizzato ad assicurare un utilizzo di energia da fonti rinnovabili o mediante calore di scarto o cogenerato;
- la realizzazione e l'implementazione nel territorio di un servizio di teleriscaldamento efficiente può rispondere a una finalità di interesse pubblico sotto il profilo energetico (riduzione consumi) e ambientale (riduzione emissioni), soprattutto se si combina con l'interesse a garantire l'accesso a tale servizio a tutti i cittadini potenzialmente interessati, a condizioni di prezzo, qualità e continuità definite dall'ente affidante;
- nello specifico, la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento può considerarsi la scelta più razionale per sfruttare, in chiave di efficienza e rispetto dell'ambiente, la produzione di energia termica generata dal termovalorizzatore gestito da BEA Gestioni;
- un servizio di “teleriscaldamento efficiente” e accessibile da parte dei cittadini risulta pertanto caratterizzato da finalità di pubblico interesse, che sono riconosciute dalla

normativa sull'efficientamento energetico e che la stessa normativa tende a preservare con l'attività di regolazione attribuita ad ARERA;

- che il Comune di Limbiate, per le ragioni di pubblico interesse evidenziate ai punti precedenti assume il servizio di teleriscaldamento come servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 D.lg. n. 267/2000;

Considerato che:

- è intenzione dei Comuni soci procedere ad una ridefinizione del modulo gestorio di BEA Gestioni S.p.A., passando da una gestione secondo il modello della Società mista pubblico-privata al modello della gestione *in house*, attraverso l'integrazione con Servizi Comunali S.p.A., proposta Aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica bandita da BEA S.p.A. e controllante interamente Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., a socio unico;
- è interesse dei Comuni soci di BEA e dei Soci di Servizi Comunali S.p.A., anche in considerazione delle superiori premesse, pervenire alla rimodulazione complessiva del servizio di igiene urbana comportante un'operazione di riorganizzazione societaria finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire gli obiettivi di qualità ed economicità dei servizi resi nell'interesse degli utenti, del decoro e della pulizia dei rispettivi territori tramite una integrazione di tipo sia orizzontale che verticale tra BEA S.p.A. e Servizi Comunali S.p.A. e le rispettive società controllate;
- oltre all'acquisizione reciproca di azioni, la strutturazione di un modello di *in house providing* comporterà la previsione di un reciproco scambio di servizi in via indiretta a beneficio dei diversi enti locali contraenti che, grazie a specifici organi per l'esercizio del controllo analogo, eserciteranno tale forma di controllo su BEA Gestioni S.p.A. e Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., anche per il tramite delle partecipazioni detenute da BEA S.p.A. e Servizi Comunali S.p.A.;
- detti organi di controllo analogo, aventi natura esclusivamente funzionale, consentiranno agli enti locali soci di controllare congiuntamente dall'esterno, BEA Gestioni S.p.A. e Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., anche attraverso strumenti di natura societaria che influenzino l'assetto gestorio delle predette società;
- i predetti strumenti consistono nella modifica degli statuti societari volta all'attribuzione agli enti pubblici soci di particolari diritti e/o nella definizione di patti parasociali o di altri strumenti, anche in deroga alle disposizioni del codice civile ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016;
- è intenzione del Comune di Limbiate conferire delega Sindaco al fine approvare nell'Assemblea dei Soci di BEA S.p.A. la predetta revisione del modulo gestorio di BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello dell'*in house providing*, mediante:
  - o il riacquisto delle quote del capitale sociale di BEA Gestioni S.p.A. attualmente detenute dal socio privato COMEF Srl in virtù della gara a doppio oggetto aggiudicata in data 10.07.2014 e, se possibile, l'acquisizione del bene oggetto della convenzione in essere con il predetto socio privato;
  - o la vendita a Servizi Comunali S.p.A. del 10% delle azioni di BEA Gestioni S.p.A. detenute da BEA S.p.A., per un importo pari ad Euro 12.100,00 (*dodicimilacento/00*), risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara dalla predetta Servizi Comunali S.p.A.;
  - o l'acquisizione da parte di BEA S.p.A. del 10% delle azioni della Società Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., interamente controllata da Servizi Comunali S.p.A., per un importo pari ad Euro 12.000,00 (*dodicimila/00*), derivante dall'importo di Euro 120,00 (*centoventi/00*) per azione, offerto in sede di gara da Servizi Comunali S.p.A.;
  - o le necessarie modifiche allo Statuto di BEA Gestioni S.p.A., per conformare il predetto Statuto al modello di società *in house*;

o tutti gli atti ed adempimenti conseguenti;

Considerato altresì che:

- l'allegata Relazione ex art. 34 D.Lgs 179/2012 ed ex art. 192 D.Lgs 50/2016 dà atto delle ragioni e finalità che giustificano, anche sul piano economico e della sostenibilità finanziaria, la scelta del modulo gestorio mediante società *in house* e l'acquisto della partecipazione indiretta nella Società Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A. per il tramite di BEA S.p.A.;

Visti gli allegati:

- bozza di contratto di compravendita di azioni,
- bozza di patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo;
- bozza relazione ex art. 34 D.Lgs 179/2012;
- nuovo Statuto di BEA Gestioni S.p.A.;
- bozza del regolamento del comitato per il controllo analogo.

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto:

- di adottare, per i motivi meglio enucleati in narrativa, quale modulo gestorio di BEA Gestioni S.p.A., il modello dell'*in house providing* per il servizio di gestione dei rifiuti e il servizio di teleriscaldamento, dando mandato al Sindaco di votare in tal senso nell'Assemblea dei Soci di BEA S.p.A.;
- di approvare il nuovo Statuto di BEA Gestioni S.p.A.;
- di revocare, per i motivi meglio enucleati in narrativa, ogni precedente deliberazione che contrasti con quanto sopra indicato, subordinando l'efficacia della revoca al buon esito della procedura di riorganizzazione societaria descritta nei punti precedenti;
- di prevedere che il Presidente della Società BEA S.p.A., in quanto Società controllante BEA Gestioni, S.p.A., proceda all'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, tra i quali:
  - o il riacquisto delle quote del capitale sociale di BEA Gestioni S.p.A. attualmente detenute dal socio privato COMEF S.r.l. in virtù della gara a doppio oggetto aggiudicata in data 10.07.2014 e, se possibile, l'acquisizione del bene (turbina) oggetto della convenzione in essere con il predetto socio privato;
  - o la vendita a Servizi Comunali S.p.A. del 10% delle azioni di BEA Gestioni S.p.A. detenute da BEA S.p.A. per un importo pari ad Euro 12.100,00 (*dodicimilacento/00*), risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara dalla predetta Servizi Comunali S.p.A.;
  - o l'acquisizione da parte di BEA S.p.A. di n. 100 partecipazioni azionarie, pari al 10% del capitale sociale, nella società Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., interamente controllata da Servizi Comunali S.p.A., per un importo pari ad Euro 12.000,00 (*dodicimila/00*), derivante dall'importo di Euro 120,00 (*centoventi/00*) per azione offerto in sede di gara da Servizi Comunali S.p.A.;
- di affidare a BEA Gestioni S.p.A., per i motivi in premessa specificati, per una durata di anni 20 (venti) il servizio di teleriscaldamento nel territorio comunale, subordinando l'efficacia dell'affidamento al buon esito della procedura di riorganizzazione societaria descritta nei punti precedenti;
- di approvare gli allegati:
  - o bozza di contratto di compravendita di azioni;
  - o bozza di patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo;
  - o bozza relazione ex art. 34 D.Lgs 179/2012;

o Statuto di BEA Gestioni S.p.A,  
o bozza del regolamento del comitato per il controllo analogo.

Visto:

- il parere espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera *b*) del D. Lgs. n. 267/2000 dall'Organo di Revisione in data 24/03/2021 acquisito al protocollo generale dell'Ente in data .... al n. ..., agli atti d'ufficio;
- il verbale della seduta del \_\_\_\_/03/2021 della Commissione Statuto ed Affari Istituzionali, agli atti;

Acquisiti:

- sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT, dott. Giuseppe Cogliati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto:

- che l'intervento finanziario previsto è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e di tutela della concorrenza;
- che lo schema della presente deliberazione, unitamente agli allegati alla stessa, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Udita la discussione risultante dalla registrazione digitale, agli atti dell'Ente, che verrà successivamente trascritta ed approvata nelle forme di legge;

A seguito di votazione resa nelle forme di legge;

Presenti e votanti n. \_\_\_\_ Consiglieri;

Con voti favorevoli n. \_\_\_\_, contrari \_\_\_\_, astenuti n.\_\_\_\_, a maggioranza di voti

## **D E L I B E R A**

1. di modificare, per i motivi meglio enucleati in narrativa, la scelta del modulo gestorio del servizio integrato di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento, prevedendo quale modello di gestione l'affidamento diretto, secondo il modello dell'*in house providing*;
2. di prendere atto degli esiti della procedura sopra descritta, in cui è risultata proposta Aggiudicataria Servizi Comunali S.p.A., società *in house* interamente partecipata da 108 Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano e dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, che gestisce il servizio di igiene ambientale presso i propri Soci e controllante interamente la società Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A. con sede in Limbiate (MI);
3. di condividere e approvare l'operazione di ristrutturazione societaria sopra descritta e di delegare il Sindaco a partecipare e votare all'Assemblea dei Soci che si terrà prossimamente;
4. di approvare il nuovo Statuto di BEA Gestioni S.p.A. in conformità alle previsioni sul modello *in house*;

5. di approvare:
  - o il riacquisto delle quote del capitale sociale di BEA Gestioni S.p.A. attualmente detenute dal socio privato COMEF Srl in virtù della gara a doppio oggetto aggiudicata in data 10.07.2014 e, se possibile, l'acquisizione del bene (turbina) oggetto della convenzione in essere con il predetto socio privato;
  - o la vendita a Servizi Comunali S.p.A. del 10% delle azioni di BEA Gestioni S.p.A. detenute da BEA S.p.A., per un importo pari ad Euro 12.100,00 (*dodicimilacento/00*);
  - o l'acquisizione di n. 100 partecipazioni azionarie, pari al 10% del capitale sociale, nella società Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., interamente controllata da Servizi Comunali S.p.A., per un importo pari ad Euro 12.000,00 (*dodicimila/00*);
  - o le necessarie modifiche allo statuto di BEA Gestioni S.p.A., per conformare detto statuto al modello di società *in house*;

demandando al Presidente della Società BEA S.p.A. l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;
6. di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della motivazione anche del presente provvedimento:
  - o bozza di contratto di compravendita di azioni,
  - o bozza di patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo;
  - o bozza Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012;
  - o bozza del regolamento del comitato per il controllo analogo.
7. di revocare, per i motivi meglio enucleati in narrativa e subordinatamente alla conclusione dell'operazione, ogni precedente deliberazione che contrasti con quanto sopra indicato;
8. di affidare a BEA Gestioni S.p.A., per i motivi in premessa specificati, per una durata di anni 20 (venti) il servizio di teleriscaldamento nel territorio comunale, subordinando l'efficacia dell'affidamento al buon esito della procedura di riorganizzazione societaria descritta nei punti precedenti;

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con successiva votazione resa in forma palese, considerata l'urgenza, presenti e votanti n. \_\_\_\_ consiglieri, con voti favorevoli n. \_\_\_\_, contrari \_\_\_\_, astenuti \_\_\_\_,

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.